



All. j)

**SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ACI PER GLI ESERCIZI 2026 - 2027 - 2028 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010.
Codice CIG BBEF053378.**

TRA

L'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, via in persona del Direttore (di seguito per brevità ACI), autorizzato, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del..... Regolamento di Organizzazione ACI, alla stipula del presente atto,

- Stazione Appaltante o Ente

E

l'impresa, con sede legale in (.....),
Via CAP, capitale sociale
€....., iscritta nel Registro delle Imprese di..... e nel Registro dei
Revisori Legali istituito presso il MEF ai sensi del D.Lgs n. 39/2010 codice fiscale n.°
..... , partita

IVA.....,
rappresentata da
.....in qualità di..... giusti poteri risultanti da
... [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di
mandataria del RTI costituito con l'impresa con sede
legale in (.....), Via C.a.p.
.....iscritta nel Registro delle Imprese di e nel Registro dei Revisori
Legali istituito presso il MEF, ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con Codice fiscale n.°
.....partita IVA.....(Mandante) e l'impresa
..... con sede legale in (.....), Via
..... CAPiscritta nel Registro delle Imprese di
..... con Codice fiscale n.° partita
IVA (Mandante)

- Fornitore o Società



La Stazione Appaltante e il Fornitore (nel prosieguo, unitamente denominati "Parti")

PREMESSO CHE

- ❖ L'ACI ha avviato, a seguito di decisione di contrarre n. 47 del 30.05.2026 del Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio l'espletamento della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice dei contratti" o "Codice") con bando di gara spedito in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le modalità conformi all'allegato II.7 al Codice e agli artt. 27, 83 e 84 per l'affidamento dei servizi di certificazione legale dei bilanci per l'Automobile Club d'Italia;
- ❖ la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ACI, www.aci.it – sezione Bandi di gara – servizi e sulla PAD di Federazione <https://portaleacquisti.aci.it>;
- ❖ la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 18 del disciplinare di gara, come da verbale n. del della Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. del
- ❖ con determinazione del Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio è stata disposta l'aggiudicazione, a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art 18, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., in conformità a quanto previsto al paragrafo 25 del disciplinare di gara;
- ❖ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, è stata comunicata ai soggetti interessati con nota prot. del
- ❖ l'Assemblea dell'ACI, nella seduta del____, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei conti ACI, ha approvato il conferimento dell'incarico alla predetta Società;
- ❖ è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 25 del disciplinare di gara;
- ❖ ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.- Prefettura di, in data/..../ con Prot. n.
- ❖ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.;



Automobile Club d'Italia

- ❖ la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente contratto, come specificato nel capitolato tecnico, allegato, nonché i requisiti previsti dalle vigenti normative ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- ❖ la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal capitolato tecnico dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- ❖ la Società ha presentato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di €..... stipulata con la Società
- ❖ che il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Antonio Di Marzio e il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dr.ssa Iole Amoroso.

Il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione dei servizi è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato tecnico (allegato n.);
- dall'offerta tecnica della Società (Allegato n.);
- dall'offerta economica della Società (Allegato n.);
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
- dal Patto di Integrità (Allegato n.);
- dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare dal Decreto Legislativo 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente – sezione “Amministrazione trasparente”;



Automobile Club d'Italia

- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative applicabili;
 - dalla normativa di settore, in particolare dal D.Lgs n. 39/2010 recante *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*, dai Regolamenti attuativi, dai Decreti non regolamentari, dalle Circolari e da tutta la normativa in materia compatibile con l'oggetto dell'affidamento.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto i servizi di Revisione legale dei conti e Certificazione del bilancio di esercizio dell'Automobile Club d'Italia e del bilancio consolidato del gruppo ACI per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2026 - 2027 - 2028, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 6, della legge n. 182/2025 e dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento di gara, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore accetta l'esecuzione del servizio senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire le prestazioni in conformità ai livelli di servizio offerti in sede di gara.
4. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto indicato al successivo articolo 4, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni intervento che si rendesse necessario per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 3 DURATA

1. Il presente contratto ha la durata presunta di 33 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, indicativamente stabilita al 1° ottobre 2026, e termina alla data di



convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consolidato relativo al terzo esercizio dell'incarico, prevista entro il 30 giugno successivo al bilancio consolidato di riferimento (30 giugno 2029) ex articolo 33 dello Statuto ACI.

ART. 4 CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad € _____ comprensivo di € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre rate di pari importo per ciascun anno contrattuale, con le scadenze di seguito riportate:
 - € ____ entro il 31 dicembre 2026;
 - € ____ entro il 30 aprile 2027;
 - € ____ entro il 30 giugno 2027;
 - € ____ entro il 31 dicembre 2027;
 - € ____ entro il 30 aprile 2028;
 - € ____ entro il 30 giugno 2028;
 - € ____ entro il 31 dicembre 2028;
 - € ____ entro il 30 aprile 2029;
 - € ____ entro il 30 giugno 2029.
3. Tutti i pagamenti sono al netto dell'IVA che resta a carico della Società.
4. La Stazione Appaltante applica la scissione dei pagamenti dell'IVA - split payment.

ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi - valori degli indici "business to business" (BtoB) del settore economico ATECO cod. 69.20.02 - *Attività di revisori legali in ambito contabile*.
2. La richiesta di adeguamento dovrà essere supportata da idonea documentazione e l'aumento sarà accordato all'esito di una istruttoria del Responsabile Unico del progetto, ferme



Automobile Club d'Italia

restando le competenze ad assumere il provvedimento dell'impegno di spesa in conformità al sistema di deleghe vigente nell'Ente.

ART 6 MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. L'ACI si riserva la facoltà di modificare il contratto nei seguenti casi senza la necessità di una nuova procedura di affidamento:

- ❖ Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art 120, comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un ulteriore periodo pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.
- ❖ Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice: in casi eccezionali, ACI ha la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, al verificarsi delle condizioni di cui al medesimo articolo 120, comma 11, del Codice ovvero nell'ipotesi di cui al precedente art. 4. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- ❖ Modifica del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

2. Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI.

ART. 7 PERSONALE DELLA SOCIETA'

1. Per l'intera durata del contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire e mantenere la struttura organizzativa e operativa dichiarata in sede di gara, assicurando il rispetto dei livelli professionali minimi indicati nel Capitolato Tecnico e delle migliorie offerte in sede di offerta tecnica. Qualsiasi variazione dei profili professionali indicati nell'offerta dovrà essere preventivamente autorizzata da ACI, fermo restando l'obbligo di garantire standard qualitativi pari o superiori a quelli originari



ART. 8 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La Società, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con le scadenze indicate nell'articolo 4, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento.
2. Ai sensi dell'art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013.
3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG n.), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Univoco del Servizio Bilancio e Finanza MB4GFC, nonché i numeri di Ordine d'Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
4. Le fatture saranno liquidate previa verifica, da parte dell'ACI, che il servizio sia stato eseguito regolarmente e nel rispetto dei termini contrattuali.
5. Le fatture che verranno emesse dalla Società, con addebito dell'IVA nei confronti dell'ACI sono sottoposte al regime dello split payment, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto



Automobile Club d'Italia

corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi della determinazione dell'ANAC (già AVCP) n.10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

6. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 10 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. La Società si impegna a fornire il servizio e a garantire i livelli di qualità delle prestazioni indicati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.

2. In ragione della specificità del servizio oggetto di affidamento e della normativa di settore che disciplina i servizi di revisione contabile anche sotto il profilo deontologico, la definizione delle penali è disciplinata al fine di garantire l'indipendenza nello svolgimento del servizio.

3. Ove la società di revisione sia messa nella condizione di poter provvedere e ritardi in modo non giustificato il rilascio della certificazione, verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo, IVA esclusa.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Fornitore per iscritto, tramite posta elettronica certificata - PEC. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali sopra indicate.



Automobile Club d'Italia

5. In caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. L'applicazione delle penali non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori danni che l'Amministrazione dovesse subire per fatto del Fornitore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto.
7. In caso di due eventi di cui al comma 3, l'ACI, previa autorizzazione dell'Assemblea dell'Ente, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
8. A seguito della risoluzione, ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle condizioni proposte in sede di offerta. Nelle more del nuovo affidamento, l'ACI potrà procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico di quest'ultimo l'eventuale differenza di prezzo rispetto a quanto stabilito nel contratto risolto, nonché ogni ulteriore spesa sostenuta per la continuità del servizio.

ART. 11. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia di cui in premessa, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. La garanzia dovrà coprire l'intero periodo contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di ACI, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre a seguito di incameramento della stessa, quest'ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

ART 12. POLIZZA ASSICURATIVA

1. Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, la



Automobile Club d'Italia

Società si impegna a consegnare all'Ente una copia della sua polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale in corso di validità con massimale coerente con il valore economico dell'appalto.

2. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1353 c.c. con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART 13. SUBAPPALTO (EVENTUALE)

1. È consentito il subappalto unicamente con riferimento alle prestazioni indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subFornitore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'ACI, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

4. Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del



Automobile Club d'Italia

Codice.

6. Il Fornitore deposita all'ACI, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice e s.m.i..

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto come disciplinate dal Codice.

2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione, e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000.

3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, ferma restando l'inefficacia nei confronti dell'ACI dell'avvenuta cessione del contratto ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in essere con la Società.

ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito può essere eseguita a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Fornitore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 s.m.i.

2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione



Automobile Club d'Italia

anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

ART. 16 FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. In base all'art. 124 del d.Lgs. 36/2023 l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio.
4. La Società, nel caso in cui si avvalga di intelligenza artificiale nell'esecuzione della prestazione, si impegna a specificare la tipologia, ad assicurare comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e a garantire che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Automobile Club d'Italia

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.
3. La Società, in ordine ai dati personali di Terzi trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, il ruolo di Titolare autonomo del trattamento.
4. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

ART. 19 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs 36/2023, l'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- mutamenti di carattere normativo;
- motivi di pubblico interesse.

2. Qualora un socio o taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle



Automobile Club d'Italia

misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.

3. Il recesso dal contratto avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

4. In caso di recesso, ACI tiene indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

ART. 20 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di due inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacia lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute.

2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l'ACI, previa autorizzazione dell'Assemblea, potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni che ritiene più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio o durante l'esecuzione del contratto;



Automobile Club d'Italia

- b) perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
- c) esito irregolare degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente e degli accertamenti sul certificato del casellario dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativi alla Società;
- d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente art.12;
- f) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
- g) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto o in norme di legge.

5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stessa debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

6. In caso di risoluzione del contratto, in base all'art. 122 del D. Lgs 36/2023, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

7. In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

ART. 21 RAPPORTI TRA LE PARTI - GOVERNANCE DEL SERVIZIO

1. La società designa un proprio rappresentante, il "Socio" previsto nel Capitolato tecnico, in



possesso di professionalità ed esperienza, che in veste di client leader, è la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il Socio, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Socio, in particolare, coordina le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verifica la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formula proposte per il miglioramento delle performance di servizio. L'eventuale sostituzione del Socio dovrà essere tempestivamente comunicata ad ACI.

2. I rapporti relativi alla governance del contratto e dell'esecuzione del servizio verranno tenuti con il Responsabile del progetto e con il Direttore dell'esecuzione del contratto che ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche e amministrative del contratto, di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, nonché di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

3. Al Responsabile del progetto competono il coordinamento e la direzione del contratto congiuntamente al Dirigente competente per la spesa al quale è demandato ogni intervento in merito all'assunzione di provvedimenti in conformità al sistema di deleghe vigenti nell'Ente.

4. Qualora il Direttore dell'esecuzione ACI rilevi carenze nello svolgimento dei servizi, ne dà comunicazione alla Società, la quale immediatamente pone rimedio alle disfunzioni lamentate. Il Direttore dell'esecuzione provvederà, altresì, a gestire il sistema dei controlli, verificare/firmare gli attestati di regolare esecuzione del servizio, nonché a svolgere le attività ed i compiti previsti nell'art 31 dell'All. II.14 art. 31 del Codice.

ART. 22 DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI INDUSTRIALI

1. La Società si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. La Società, pertanto, si obbliga a manlevare l'ACI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,



Automobile Club d'Italia

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all'altra parte di tali azioni.

4. Qualora sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, la Società dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare esso/i programma/i così da eliminare l'accertata violazione.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e sulle disposizioni del Codice di Regolamento ACI. I testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it - nella sezione bandi di gara.

2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione i codici di cui sopra, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 24 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 94 e ss del D.gs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché rispetto all'art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.



Automobile Club d'Italia

3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

ART. 25 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Ente si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. L'Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

3. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 26 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.



Automobile Club d'Italia

ART. 27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali, comprese quelle dell'imposta di bollo e registrazione del contratto.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Roma_____

L'ACI

LA SOCIETA'

POSTILLA

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3 DURATA

ART. 4 CORRISPETTIVI

ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI

ART. 6. MODIFICHE DEL CONTRATTO

ART. 7 PERSONALE DELLA SOCIETA'

ART. 8 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA



Automobile Club d'Italia

- ART 13. SUBAPPALTO (EVENTUALE)
- ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 16 FALLIMENTO DELLA SOCIETA'
- ART 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 RECESSO
- ART. 20 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE
- ART. 21 RAPPORTI TRA LE PARTI - GOVERNANCE DEL SERVIZIO
- ART. 22 DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI INDUSTRIALI
- ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 24 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
- ART. 25 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- ART. 26 FORO COMPETENTE
- ART. 27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

LA SOCIETA'



Automobile Club d'Italia



POSTILLA

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:

- ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3 DURATA
- ART. 4 CORRISPETTIVI
- ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI
- ART 6. MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 7 PERSONALE DELLA SOCIETA'
- ART 9 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 11 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
- ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA
- ART 13. SUBAPPALTO (EVENTUALE)
- ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 16 FALLIMENTO DELLA SOCIETA'
- ART 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 RECESSO
- ART. 20 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE
- ART. 21 RAPPORTI TRA LE PARTI - GOVERNANCE DEL SERVIZIO
- ART. 22 DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI INDUSTRIALI
- ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 24 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
- ART. 25 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- ART. 26 FORO COMPETENTE
- ART. 27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI



Automobile Club d'Italia

LA SOCIETA'

Allegati:

- A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi – Parte Generale V 1.
- B) Capitolato Tecnico
- C) Mandato di RTI
- D) Contratto di Avvalimento
- E) Offerta economica dall'Fornitore in sede di gara
- F) Offerta tecnica presentata dall'Fornitore in sede di gara
- G) Garanzia definitiva
- H) Dichiarazione del Fornitore di subappalto
- I) Polizza di responsabilità civile professionale